



SENT - 142/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Donatella SCANDURRA Consigliere

Giovanni COMITE
Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60084 del ruolo generale, proposto

dal sig. xx nato a xx (C.F. xx) e residente a xx, ed elettivamente

domiciliato nello studio dell'Avv. Mario Arpino (C.F.

RPNMRA71L06H501Q) con sede a Roma, in via Santa Maria

Mediatrice n. 1, p.e.c. marioarpino@ordineavvocatiroma.org, che lo

rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura speciale

in atti,

-appellante-

contro

L'ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.

(C.F. 80078750587), in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

	con sede a Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso	
	dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (C.F. CRCLDI68C66F839U; p.e.c.	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (C.F.	
	PTTNNL60E49D665K;p.e.c.avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.i	
	t), Giuseppina Giannico (C.F. GNNGPP70B57D883T; p.e.c.	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (C.F.	
	PRDSRG72L16H501O; p.e.c.avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	
	come da procura in calce alla memoria di costituzione e difensiva in	
	atti, ed elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto a Roma, in via Cesare Beccaria n. 29,	
	e	
	il MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento della pubblica	
	sicurezza, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
	rappresentato, difeso e domiciliato <i>ex lege</i> presso l'Avvocatura	
	Generale dello Stato, con sede a Roma, in via dei Portoghesi n. 12	
	(p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)	
	- appellati -	
	per la riforma	
	della sentenza n. 223/2021 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	Giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti	
	per l'Abruzzo, depositata il 14 settembre 2021.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Giuseppina Di Maro,	
	l'Avv. Arpino per l'appellante xx e l'Avv. Carcavallo per l'appellato	
	I.N.P.S.	

	Data per letta, nella medesima udienza, con il consenso delle parti	
	presenti, la relazione del Cons. Antonio Palazzo;	
	Esaminati l’atto di appello, la memoria di costituzione e difesa	
	dell’appellato I.N.P.S. nonché gli ulteriori atti e documenti del	
	fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione in appello ex art. 170 c.g.c. del 27 giugno 2022,	
	ritualmente notificato e depositato, il sig. xx, <i>ex</i> appartenente al Corpo	
	degli Agenti di Pubblica Sicurezza e confluito, a seguito dell’entrata	
	in vigore della l. n. 121/1981, che ha disciolto il suddetto Corpo, nel	
	personale della Polizia di Stato, ha impugnato, con il patrocinio	
	dell’Avv. Mario Arpino del Foro di Roma, la sentenza n. 223/2021	
	della Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della	
	Corte dei conti per l’Abruzzo, pubblicata il 14 settembre 2021 e non	
	notificata, con la quale è stato respinto il suo ricorso, iscritto nel	
	registro di segreteria di detta Sezione al n. 20344, proposto contro	
	l’I.N.P.S. e il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica	
	sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, affinché fosse	
	accertato e dichiarato il proprio diritto alla rideterminazione del	
	trattamento pensionistico in godimento, attribuitogli con decreto del	
	Ministero dell’Interno – Prefetto della Provincia di Roma n. 54 dell’8	
	febbraio 2010, calcolato con il c.d. “sistema misto” ai sensi dell’art. 1,	
	co.1, della l. n. 335/1995, mercé il riconoscimento in suo favore, a	
	valere sulla quota del trattamento	

	pensionistico liquidata con il sistema retributivo, dell'applicazione	
	sulla base pensionabile dell'aliquota di rendimento del 44% prevista	
	dall'art. 54, co. 1, del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella minore,	
	pari al 35%, prevista dall'art. 44 del medesimo decreto presidenziale	
	per il personale civile, categoria a cui egli ritiene di non appartenere,	
	applicata invece dall'I.N.P.S., con conseguente condanna di	
	quest'ultimo a rideterminare, nel senso più favorevole indicato, il	
	trattamento pensionistico a egli spettante e a corrispondergli gli	
	arretrati <i>medio tempore</i> maturati, con interessi e rivalutazione fino	
	all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.	
	I.1. L'appello è affidato a un unico articolato motivo, rubricato	
	«Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 DPR 1092/73 e dell'art. 1,	
	comma 12, della legge 335/95, anche in relazione all'art.1, co. 101 e 102,	
	della legge 234/2021», con il quale il sig. xx lamenta che il Giudice di	
	prime cure avrebbe violato o fatto falsa applicazione nel caso di	
	specie dell'art. 54 del citato d.P.R. n. 1092/73 e dell'art. 1, co.12, della	
	l. n. 335/95, anche in relazione all'art. 1, co. 101 e 102, della l. n.	
	234/2021, giacché avrebbe escluso, in asserita violazione delle	
	menzionate disposizioni normative, l'applicazione al personale	
	smilitarizzato, categoria a cui egli ritiene di essere ascritto (in quanto	
	assunto nel Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, disciolto	
	dall'art. 23, co. 1, della citata l. n. 121/1981, con conseguente	
	successivo inquadramento nel personale appartenente al ruolo	
	dell'Amministrazione della sicurezza pubblica (Polizia di Stato) dal 1°	
	aprile 1981 fino al 15 aprile 2004, data del suo collocamento a riposo),	

	della più favorevole disciplina pensionistica dettata per il personale militare.	
	I.2. Segnatamente, l'appellante ritiene censurabile la decisione assunta dal Giudice delle pensioni di primo grado in quanto non avrebbe adeguatamente considerato alcuni dati normativi e giurisprudenziali che, a suo avviso, ove correttamente intesi, avrebbero condotto all'accoglimento del suo ricorso. Si menzionano, al riguardo: a) l'art. 5, co. 6, del d. l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, in l. n. 472/1987, il quale, nello stabilire che al personale della Polizia di Stato <i>«continuano ad applicarsi ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare»</i> , non potrebbe non essere inteso come riferentesi anche alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico; b) l'art. 1, co. 12, della l. n. 335/95, che nel prevedere, tra l'altro, che la quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 è calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, <i>«secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data»</i> , implica che nel caso in esame debba farsi applicazione dell'art. 54, co.1, del d.P.R. n. 1092/73, come interpretato dalla sentenza delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei conti n. 1/2021/QM, posto che il diverso trattamento riservato alle forze di polizia con <i>status</i> militare e a quelle con <i>status</i> civile, rispettivamente previsto dagli artt. 54 e 44 del d. l. n. 30/99, rammentato d.P.R., sarebbe irragionevole e, dunque, violativo	

	dell'art. 3 Cost., in quanto entrambe sono accomunate dallo	
	svolgimento di analoghi compiti e dal medesimo scopo istituzionale	
	di mantenimento dell'ordine pubblico; c) la giurisprudenza contabile	
	in materia pensionistica formatasi in casi analoghi a quelli qui trattati	
	in quanto riguardanti pensionati già appartenenti a corpi c.d.	
	smilitarizzati (cita, in particolare, le sentenze nn. 77, 78, 79, 80,	
	81/2020 della Sezione giurisdizionale in composizione monocratica	
	della Corte dei conti per l'Abruzzo; la n. 254/19 della Sezione	
	giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per	
	la Lombardia e le nn. 838, 840, 841, 842 e 845/18 della Sezione	
	giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per	
	Puglia).	
	I.3. Soggiunge l'appellante che, in disparte i motivi di censura sopra	
	riportati, la fondatezza del proprio appello troverebbe altresì	
	alimento nella normativa sopravvenuta rappresentata dall'art. 1, co.	
	101, l. n. 234/2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, che, in ragione	
	della specificità del ruolo delle Forze di polizia, ben descritta dall'art.	
	19, co.1, della l. n. 183/2010 (specificità che accomuna le Forze di	
	polizia alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ha	
	espressamente esteso al loro personale a ordinamento civile, in	
	possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva	
	inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, la disciplina di cui	
	all'art. 54 del più volte citato d.P.R. n. 1092/73 ai fini del calcolo della	
	quota retributiva della pensione da liquidare con il "sistema misto",	
	con conseguente applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno	

	utile. Detta normativa sopravvenuta, ad avviso dell'appellante,	
	avrebbe portata retroattiva, poiché la norma contenuta nella	
	disposizione in esame, nel richiamare la specificità del ruolo delle	
	Forze di polizia senza distinzioni, fornirebbe l'interpretazione	
	autentica delle disposizioni previgenti in materia pensionistica qui in	
	esame, confermando che per il personale a ordinamento civile delle	
	Forze di polizia non trova applicazione il regime riservato al	
	personale civile dall'art. 44 del d.P.R. n. 1092/73, bensì quello	
	riservato al personale militare dall'art. 54 del medesimo decreto	
	presidenziale.	
	I.4. Conclude l'appellante che ove il Collegio non ritenga di accogliere	
	l'interpretazione proposta, come sopra descritta, in subordine chiede	
	che in ogni caso i ratei di pensione maturati a decorrere dal 1°	
	gennaio 2022 e maturandi siano rideterminati in senso conforme alla	
	normativa sopravvenuta, che ha peraltro stanziato le risorse all'uopo	
	occorrenti a decorrere dal 2022 (art. 1, co. 102, della l. n. 234/2021).	
	II. Con memoria di costituzione e difensiva, depositata in data 4	
	marzo 2024, si è costituita nell'odierno giudizio d'appello l'I.N.P.S. a	
	mezzo degli Avv.ti Antonella Patteri, Sergio Preden, Giuseppina	
	Giannico e Lidia Carcavallo dell'Avvocatura centrale dell'Istituto,	
	chiedendo il rigetto dell'appello avversario.	
	II.1. Ad avviso dell'appellato Istituto, la censura che parte avversa	
	rivolge all'impugnata sentenza è infondata per plurimi motivi: in	
	primo luogo, essa contrasterebbe con l'indirizzo giurisprudenziale di	
	questa Corte che «(...) ormai unanimemente (...)» avrebbe escluso	

	l'applicazione dell'art. 54 alle Forze di Polizia (si cita, in proposito, la	
	sentenza n. 504/2021 della I sez. centrale di Appello); in secondo	
	luogo, lo <i>jus superveniens</i> , rappresentato dall'art. 1, co. 101 e 102, della	
	l. n. 234/2021, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, proverebbe, <i>a</i>	
	<i>contrario</i> , la correttezza della sentenza del giudice di prime cure,	
	atteso che «(...) <i>se agli ex appartenenti alle Forze di Polizia si fosse dovuta</i>	
	<i>applicare l'aliquota di cui al ripetuto art. 54, non vi sarebbe stato motivo di</i>	
	<i>adottare una previsione apposita (...)</i> » (pag. 3 della memoria di	
	costituzione e difesa); in terzo luogo, il carattere “innovativo” della	
	disposizione di cui all'art. 1, co. 101, della l. n. 234/2021 emergerebbe	
	dal suo stesso tenore letterale e dalle previsioni finanziarie contenute	
	nel successivo co. 102, talché detta disposizione è inidonea a	
	disciplinare la fattispecie per cui è causa, pacificamente insorta in	
	epoca ben anteriore alla sua entrata in vigore.	
	II.2. In via subordinata, l'appellato Istituto deduce che, alla luce del	
	recente orientamento delle Sezioni centrali di appello di questa Corte,	
	l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo al personale	
	appartenente alla Forza di polizia di cui faceva parte il sig. xx è	
	riconosciuta a far data dal 1° gennaio 2022, talché, anche sotto questo	
	ulteriore profilo, l'appello <i>ex adverso</i> sarebbe infondato.	
	II.3. Inoltre, l'appellato Istituto rinnova in questa sede l'eccezione di	
	parziale prescrizione del diritto ai ratei differenziali, già formulata in	
	primo grado e assorbita dalla sentenza di merito che ha rigettato il	
	ricorso <i>ex adverso</i> , per il caso in cui questo Collegio ritenga di	

	accogliere integralmente l'appello di controparte e, per l'effetto,	
	retrodati l'applicazione del beneficio di cui si tratta al momento di	
	decorrenza del trattamento pensionistico dell'appellante.	
	III. Infine, con memoria integrativa depositata in data 21 marzo 2024,	
	l'appellante, richiamato integralmente quanto già dedotto ed eccepito	
	nel proprio atto di appello e precisato le ragioni per le quali nel	
	presente giudizio ha individuato quale co-appellato il Ministero	
	dell'Interno, nei cui confronti non ha tuttavia spiegato alcuna	
	domanda, ha ribadito i motivi di fondatezza, almeno parziale, dello	
	stesso, anche sulla scorta della più recente giurisprudenza delle	
	Sezioni Centrali di questa Corte (cita, in proposito, le sentenze nn.	
	413/2023, 366/2023, 554/2022, 364/2022 e 123/2022), e ha, pertanto,	
	chiesto a questo Collegio l'accoglimento delle seguenti conclusioni:	
	«- in via pregiudiziale, dichiarare l'appello tempestivo ed ammissibile;	
	- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata, così	
	accogliendo l'originario ricorso, <u>almeno parzialmente, nei limiti di quanto</u>	
	<u>statuito dalla sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e</u>	
	<u>dall'art. 1, comma 101, della legge 234/2021, ossia rideterminando la quota</u>	
	<u>retributiva della pensione dell'appellante da liquidare con il sistema misto,</u>	
	<u>con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile, condannando</u>	
	<u>l'Istituto appellato a tutti i conseguenti adempimenti ed al versamento delle</u>	
	<u>somme nel frattempo maturate e non erogate;</u>	
	- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di applicare i	
	commi 101 e 102 dell'art. 1 della legge 234/2021 anche a coloro che siano già	
	cessati dal servizio quali ex appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento	

	civile, fin dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, disporre	
	l'applicazione almeno con riferimento ai ratei di pensione maturandi a	
	<u>decorrere dal 1° gennaio 2022, condannando l'Istituto appellato, in persona</u>	
	del legale rappresentante pro tempore, all'adeguamento del trattamento	
	pensionistico e al pagamento delle maggiori somme – nelle more – maturate;	
	- in ogni caso, condannare l'appellato Istituto, in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi, delle spese imponibili,	
	generali e non imponibili del presente grado di giudizio, oltre maggiorazione	
	per il contributo previdenziale integrativo ripetibile ex art. 11 legge 20.9.80	
	n. 576 e iva, <u>da distrarsi in favore del sottoscritto difensore e procuratore che</u>	
	<u>si dichiara antistatario»</u> (enfasi nell'originale).	
	IV. Alla pubblica udienza del 12 aprile 2024, terminata la discussione	
	e udite le rispettive conclusioni dalle parti presenti, la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Preliminarmente il Collegio rileva l'ammissibilità dell'appello	
	proposto dal sig. xx, sopra generalizzato, e la regolare instaurazione	
	nel presente giudizio del contraddittorio tra le parti, essendo presente	
	agli atti la prova della avvenuta notificazione dell'atto di citazione di	
	appello e del decreto di fissazione di udienza anche al Ministero	
	dell'Interno, in persona del suo legale rappresentante p. t., eseguita a	
	mezzo p.e.c. presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, come	
	stabilito, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dall'art. 11 del	
	r.d. n. 1611/1933 e ss.mm.	

	II. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento	
	nei limiti appresso indicati.	
	II.1. Devesi innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto	
	opinato dall'appellante, la sentenza impugnata è scevra dei vizi	
	lamentati, in quanto il Giudice di prime cure, vagliata la posizione	
	dell'odierno appellante, ha correttamente individuato e fatto	
	applicazione delle norme, vigenti al momento della decisione, che	
	rilevavano nel caso di specie, e ha disposto, coerentemente, il rigetto	
	del ricorso originario.	
	II.1.2. Oltre alle ragioni compiutamente esposte nella sentenza	
	impugnata, che questo Collegio condivide e a cui si fa rinvio <i>ex art. 17</i>	
	<i>disp. att. c.g.c.</i> , giova qui ribadire che, se ai fini dell'individuazione	
	della disciplina pensionistica applicabile occorre fare riferimento a	
	quella che è la condizione soggettiva posseduta dall'interessato al	
	momento in cui sorge il suo diritto a pensione, vale a dire quando si	
	verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge	
	(giurisprudenza pacifica: Corte cost. n. 169/1986; <i>Id.</i> n. 446/2002;	
	Cass. sez. civ., n. 4194/2003, n. 21244/2014; Corte conti, Sez. I Centr.	
	App. n. 45/2022; Sez. III Centr. App. n. 290/2022, <i>Id.</i> , n. 52/2024),	
	allora non può revocarsi in dubbio che al momento della maturazione	
	di tali presupposti l'appellante facesse parte del personale	
	appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,	
	con conseguente assoggettamento al regime giuridico stabilito	
	dall'art. 23, co. 5, della l. n. 121/1981, che - si ricorda - prevede	
	espressamente che <i>«per quanto non previsto dalla presente legge si</i>	

	<i>applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello</i>	
	<i>Stato».</i> E poiché la legge da ultimo menzionata alcunché dispone in	
	ordine alla disciplina del trattamento pensionistico del personale	
	appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza,	
	ne deriva che, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione,	
	liquidata con il “sistema misto” ai sensi dell’art. 1, co.12, della l. n.	
	335/1995, non poteva che trovare applicazione, alla luce del quadro	
	normativo vigente al momento in cui il ricorso di primo grado è stato	
	trattenuto in decisione e pubblicata la sentenza impugnata, l’art. 44,	
	co.1, del d.P.R. n. 1092/73.	
	II.2. Non scalfisce siffatta conclusione il richiamo operato	
	dall’appellante all’art. 5, co. 6, del d. l. n. 387/1987, convertito, con	
	modificazioni, in l. n. 472/1987 (decreto con il quale è stabilito il	
	trattamento economico del personale non dirigenziale della Polizia di	
	Stato, in attuazione all’art. 43 della citata l. n. 121/1981, e di quello di	
	altri Corpi di polizia), al fine di dimostrare che al personale	
	smilitarizzato, categoria a cui egli è ascritto, continuassero ad	
	applicarsi le norme in materia pensionistica previste per il personale	
	militare.	
	II.2.1. Invero, la fonte normativa in questione fornisce, al contrario,	
	conferma della circostanza per cui era incontroverso che al personale	
	appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza	
	si applicassero le norme relative agli impiegati civili dello Stato, ivi	
	incluse quelle relative al trattamento pensionistico. Infatti, tanto l’art.	
	5, co. 6, quanto l’art. 6-bis, co. 5, del d. l. in esame, nel prevedere	

	rispettivamente che «Al personale della Polizia di Stato continuano ad	
	applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione	
	privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle	
	Forze di polizia ad ordinamento militare» e che «Al personale della Polizia	
	di Stato, nonché a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle	
	qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini	
	dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica	
	l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della	
	Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092», dimostrano inequivocabilmente:	
	da un lato, che per il personale appartenente ai ruoli	
	dell'Amministrazione della pubblica sicurezza il quadro normativo di	
	riferimento (anche) in materia pensionistica è quello degli impiegati	
	civili dello Stato; dall'altro, che allorquando il Legislatore, per	
	specifici e circoscritti fini, ha voluto estendere alcuni istituti del	
	regime pensionistico previsto per il personale militare al personale (o	
	a sue particolari categorie) cui si applica ordinariamente la disciplina	
	prevista per gli impiegati civili dello Stato, lo ha fatto espressamente	
	introducendo apposite disposizioni derogatore e/o speciali, come	
	quelle in commento, che, in quanto tali, sono di stretta	
	interpretazione. Ne consegue, pertanto, che non può trovare	
	accoglimento la tesi, propugnata dall'appellante, secondo cui tali	
	norme intendano riferirsi non solo all'acquisizione del diritto al	
	trattamento di pensione privilegiata (art. 5, co. 6) e di pensione	
	normale (art. 6-bis, co. 5), ma anche alle relative modalità di calcolo	
	dei trattamenti medesimi «perché non si vede come possa l'uno essere	

	<i>slegato dall'altro»</i> (pag. 6 dell'atto di appello): oltre a quanto sopra	
	rilevato, è agevole obiettare in proposito che ostano a tale	
	interpretazione tanto il chiaro dettato normativo delle disposizioni in	
	discorso, che individuano testualmente le finalità esclusive per cui è	
	disposto, nel caso dell'art. 5, co. 6, il richiamo alla disciplina prevista	
	per il personale militare (acquisizione del diritto al trattamento di	
	pensione privilegiata) e nel caso dell'art. 6-bis, co.5, il rinvio espresso	
	all'art. 52 d.P.R. n. 1092/1973 (acquisizione del diritto al trattamento	
	di pensione normale); quanto la considerazione, dirimente, che là	
	dove il Legislatore avesse voluto riferirsi a ogni aspetto della	
	disciplina del trattamento pensionistico riservato al personale militare	
	avrebbe richiamato l'intero Capo II del Titolo III della Parte prima	
	del menzionato d.P.R. n. 1092/1973, dedicato per l'appunto al	
	personale militare.	
	II.3. Peraltro, non coglie nel segno neppure l'argomento sviluppato	
	dall'appellante secondo cui l'applicazione del disposto di cui all'art.	
	44 del più volte citato d.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente	
	ai r  ANTONIO PALAZZO CORTE DEI CONTI 13.05.2024 08:44:26	
	ella Amministrazione delle pubblica sicurezza proveniente	
	dai disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e di polizia	
	femminile determinerebbe «(...)un diverso trattamento per forze di	
	polizia con status militare e forze di polizia con status civile, pur essendo	
	analoghi i compiti e lo scopo istituzionale del mantenimento dell'ordine	
	pubblico» (pag. 6 dell'atto di appello), non giustificabile alla stregua	
	dell'art. 3 Cost.	
	II.3.1. Il Collegio rammenta in proposito che con ordinanza n.	

	85/2021, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia,	
	in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3	
	Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, co. 5, della	
	l. n. 121/1981 <i>«(...) nella parte in cui, stante la sostanziale identità delle</i>	
	<i>funzioni e dei compiti svolti dalle Forze di Polizia, non prevede che i criteri</i>	
	<i>di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della</i>	
	<i>pensione, previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 54 del medesimo TU [d.P.R. n.</i>	
	<i>1092/1973] siano estesi in favore anche al personale della Polizia di Stato».</i>	
	II.3.1.1. Orbene, la Corte costituzionale ha definito tale questione con	
	l’ordinanza n. 36/2023 con cui ha disposto la restituzione degli atti	
	alla Sezione giurisdizionale rimettente per un nuovo esame della	
	rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione	
	di legittimità costituzionale, in quanto, successivamente al deposito	
	dell’ordinanza di rimessione, è intervenuto l’art. 1, co. 101, della l. n.	
	234/2021, non senza rilevare in proposito, per evidente analogia con	
	la questione scrutinata, che con sentenza n. 33 del 2023 essa <i>«(...) ha</i>	
	<i>dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.</i>	
	<i>1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di</i>	
	<i>polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in</i>	
	<i>cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito</i>	
	<i>alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del</i>	
	<i>d.P.R. n. 1092 del 1973, siano estesi in favore del personale della Polizia</i>	
	<i>penitenziaria (sentenza n. 33 del 2023)».</i>	
	II.3.1.2. Difatti, le motivazioni contenute nella sentenza n. 33 del 2023,	
	citata nell’ordinanza in commento, ben si si attagliano al caso in	

	esame, in quanto nel caso ivi esaminato si dubitava della legittimità	
	costituzionale dell'art. 1, co. 4, della l. n. 395/1990 che «(...) In	
	<i>parallelismo con quanto già previsto per la Polizia di Stato (...) ha stabilito</i>	
	<i>che al neoistituito Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto</i>	
	<i>compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Il parallelismo</i>	
	<i>risulta altresì dall'espressa previsione che il Corpo di polizia penitenziaria fa</i>	
	<i>parte delle Forze di polizia (...) sulla scia della già operata smilitarizzazione</i>	
	<i>della Polizia di Stato (...)</i> ». Segnatamente, nel caso di specie la Corte	
	costituzionale, ponendosi nel solco di quanto affermato nella	
	sentenza n. 270 del 2022, ha statuito che «(...) pur in presenza di	
	<i>interventi legislativi volti a un allineamento del regime ordinamentale del</i>	
	<i>personale appartenente al comparto sicurezza, non può essere configurato</i>	
	<i>nell'ordinamento un principio di piena omogeneità di regolazione fra</i>	
	<i>personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza (...)</i> »,	
	talché «persist[e] la strutturale diversità tra i rispettivi status che determina	
	<i>differenti soluzioni sul piano normativo e che è all'origine della dicotomia</i>	
	<i>nelle discipline previdenziali fra impiego civile e impiego militare presente</i>	
	<i>nel d.P.R. n. 1092 del 1973</i> ». Pertanto, «(...) Il più favorevole trattamento	
	<i>riservato al personale militare - quanto al calcolo della quota retributiva della</i>	
	<i>pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante</i>	
	<i>dal combinato disposto dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1,</i>	
	<i>comma 12, della legge n. 335 del 1995, nell'interpretazione accolta dalla</i>	
	<i>citata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti - non può</i>	
	<i>assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della</i>	
	<i>conformità all'art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall'epoca della</i>	

	<i>smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale</i>	
	<i>della Polizia penitenziaria [e dunque, “parallelamente”, al personale</i>	
	<i>smilitarizzato confluito in quello appartenente al ruolo</i>	
	<i>dell’Amministrazione della pubblica sicurezza]. Si ha, quindi, che</i>	
	<i>questa differenziazione, riconducibile al generale diverso regime</i>	
	<i>pensionistico del personale civile e di quello militare, non lede il principio di</i>	
	<i>eguaglianza (...)».</i>	
	II.4. Ciò posto, il Collegio, in conformità con i propri precedenti da	
	cui non ha motivo di discostarsi (sentenze nn. 271, 290, 327, 340/2022;	
	nn. 8, 9, 37, 83, 126, 519, 521 e 522/2023; nn. 52 e 89/2024), e il cui	
	apparato motivazionale è qui richiamato ai sensi dell’art. 17 disp. att.	
	c.g.c., ritiene che l’art. 1, co. 101, della l. n. 234/2021, entrato in vigore	
	il 1° gennaio 2022 nella pendenza del presente giudizio, che estende	
	al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il coefficiente	
	di rendimento elaborato dalle SS.RR. in sede giurisdizionale di questa	
	Corte (sentenze nn. 1 e 12 del 2021) con riferimento al personale	
	militare, trovi applicazione anche per i trattamenti pensionistici	
	liquidati antecedentemente a tale data, ma con effetti solo sui ratei	
	pensionistici maturati successivamente al 1° gennaio 2022.	
	II.4.1. Il Collegio, pertanto, accerta e dichiara il diritto dell’appellato	
	alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico a decorrere	
	dal 1° gennaio 2022, senza gli arretrati antecedenti a tale data,	
	tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati al 31	
	dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile (e in	
	proporzione per le frazioni di anno), del coefficiente di rendimento	

	del 2,44%. Sulle differenze per ratei arretrati, da corrispondersi dal 1°	
	gennaio 2022, sono dovuti, dalla data della maturazione del diritto	
	fino al soddisfo, gli interessi legali, rilevati anno per anno, integrati	
	dalla rivalutazione monetaria per la sola parte della svalutazione,	
	calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento,	
	non coperta da detti interessi legali (SS.RR. in sede giurisdizionale	
	sent. n. 10/2002/QM).	
	III. In ordine al regolamento delle spese di lite del grado, il Collegio	
	ritiene che sussistano nella specie giustificati motivi per disporne la	
	compensazione, tenuto conto che l'esito parzialmente favorevole	
	dell'appello è esclusivamente dovuto alla più volte menzionata	
	sopravvenienza legislativa, che è intervenuta mentre il presente	
	giudizio era già pendente.	
	IV. Quanto alle spese di giudizio non vi è luogo a provvedere, stante	
	la gratuità delle cause previdenziali ai sensi dell'art. 10 della l. n.	
	533/1973.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	accoglie parzialmente l'appello iscritto al n. 60084 del ruolo generale,	
	e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto	
	del sig. xx, sopra generalizzato, alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico con l'applicazione, sulla quota parte della pensione da	
	calcolarsi col sistema retributivo, del coefficiente annuo di	
	rendimento del 2,44%, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e senza	
	arretrati antecedenti a tale data.	

	Sulle differenze per ratei arretrati, da corrispondersi a decorrere dal	
	1° gennaio 2022, sono dovuti, dalla data della maturazione del diritto	
	fino al soddisfo, gli interessi legali, rilevati anno per anno, integrati	
	dalla rivalutazione monetaria per la sola parte della svalutazione,	
	calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento,	
	non coperta da detti interessi legali.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Spese di lite compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Antonio Palazzo Giuseppina Maio	
	F.to digitalmente F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 13/05/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Presidente	
	Giuseppina Maio	

[illegible]